

ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI VICENZA

Circolo Giuridico Avv. Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdi Priorato

Precedenti di fatto

In data 12 febbraio 1950 mancò ai vivi in Vicenza l'Avv. Cav. Gaetano Zilio Grandi fu Agostino che aveva disposto dei suoi beni con il testamento olografo 2 gennaio 1944 pubblicato il 16 febbraio 1950 in atti del Notaio Boschetti di Vicenza nn. 1268I/6724.

L'olografo suddetto contiene, fra le altre, le seguenti disposizioni:

"III - Per ottemperare anche ad un desiderio della mia defunta
"moglie Contessa Bianca Gualdo Priorato e mio, in quanto tutto
"quello che possiedo tutto mi ha dato la professione - alla qua-
"le ho dato tutte le mie energie, lascio, al cessare dell'usu-
"frutto disposto a favore di mia sorella la proprietà solo im-
"mobiliare sita in Piazza Gualdi al Collegio dell'Ordine degli
"Avvocati o a quella eventuale istituzione che alla mia morte
"avesse sostituito tale nobile istituzione.
"Dispongo che il piano così detto nobile sia destinato ad un
"circolo giuridico - al quale però avranno diritto di frequenza
"- procuratori ragionieri e dottori in ragioneria e ciò per
"mantenere l'utile fusione di persone a cui principalmente in-
"combe l'onere della ricostruzione degli Italiani - condizione
"unica per ricostruire l'Italia.
"E' fatto obbligo ogni dieci anni di tenere una conferenza -
"che sarà stampata - nella quale si ricorderà uno della famiglia
"dei conti Gualdo - ma illustrando in quel periodo la storia -
"artistica - letteraria - giuridica politica di quel periodo - non
"dimenticando quella filosofica.
"La monografia sarà divulgata almeno in riassunto nei giornali
"cittadini. La conferenza sarà tenuta il giorno 5 gennaio ogni
"dieci anni.
"Ogni 3 anni sempre al 5 gennaio sarà tenuta una festa familia-
"re - che si chiamerà la Befana Bianca - e colle disponibilità
"saranno fatti dei doni ai figli dei professionisti.

"Faccio divieto di dare feste da ballo.
 "IV- La Villa di Montebérico col terreno adiacente ed i terreni
 "di mia proprietà lascio in nuda proprietà allo Istituto delle
 "Suore Canossiane di Vicenza perchè istituiscano una scuola esti-
 "va, per lo meno, e accolgano una o due figlie di avvocati non
 "in buone condizioni, e questo s'intende gratuitamente.
 "Ciò dispongo per omaggio alla mia defunta sorella Augusta che
 "era Suora Canossiana.
 "L'usufrutto sarà goduto dal mio figlio Gaetano Zilio Grandi
 "congiuntamente coi figli Agostino e Francesco e mamma - per
 "la loro vita di tutti e quattro.
 "V - Al mio carissimo collega Bertagnoni lascio in uso gratuito
 "vita sua durante lo studio cioè quelle stanze che sono sempre
 "state destinate a studio con mobili, libri archivio ed altro.
 "Alla sua morte tutto passerà al Collegio degli avvocati."

In data 1 marzo 1950 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 e Procuratori di Vicenza convocò l'assemblea degli iscritti
 negli albi, nel giorno 17 marzo 1950, per la trattazione del
 seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Consiglio
- 2) Nomina di un componente del Consiglio in sostituzione del
 compianto Avv. Gaetano Zilio Grandi
- 3) Relazione sul legato del compianto Avv. Gaetano Zilio Grandi
 a favore dell'Ordine degli Avvocati - deliberazioni relative
 alla accettazione del legato - proposta di nomine di una Com-
 missione di studio.
- 4) Varie eventuali.

L'Assemblea deliberò all'unanimità l'accettazione del legato, e
 la nomina di una Commissione di studio per procedere all'esame
 delle varie questioni commesse con la deliberata accettazione,
 con particolare riguardo alla eventuale costituzione di una
 vera e propria fondazione secondo le intenzioni del testatore.

Il voto favorevole all'accettazione del legato fu riconfermato dalla successiva assemblea in seconda convocazione.

La Commissione di studio (Avv. Fabris, Giroto, Velo, Todescato e Bernardini) espresse il parere "che l'Ordine degli Avvocati e Procuratori è fornito di personalità giuridica, ed è capace di possedere e di amministrare beni e accettare quindi eredità e legati, e che, nel caso in esame, accettandosi il legato, è opportuno costituire coi beni legati una Fondazione per attuare la volontà del defunto, mirante a scopi evidenti di cultura e di assistenza."

L'Assemblea degli Avvocati e Procuratori, all'uopo convocata, il 30 dicembre 1950 ebbe a deliberare la costituzione di una Fondazione intitolata alla memoria del compianto Avv. Gaetano Zilio Grandi, col mezzo della quale soddisfare gli oneri imposti dal de cuius nel disporre del legato a favore dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Vicenza, e nel contempo ebbe ad approvare il progetto di statuto.

Prodotta domanda di riconoscimento giuridico della Fondazione il Ministero dell'Interno, per potervi dar corso, richiese che: "fino a quando il Consiglio dell'Ordine non acquisterà la piena proprietà degli enti oggetto del legato disposto dal compianto Avv. Gaetano Zilio Grandi e non potrà disporre delle relative rendite il Consiglio medesimo e la usufruttuaria Caterina Zilio Grandi si impegnassero l'uno ad assumersi l'onere delle spese occorrenti per il funzionamento del Circolo Giuridico e per sopperire agli altri oneri dipendenti dal testamento, e l'altra a concedere l'uso del salone principale del Palazzo Gualdo per il Circolo stesso."

Suggerì inoltre alcune modifiche del progetto di statuto della Fondazione.

Ottenuto il consenso della usufruttuaria predetta ed essendosi il Consiglio assunto l'onere delle spese occorrenti per il funzionamento del Circolo Giuridico e per sopperire agli altri oneri dipendenti dal testamento (celebrazione di due Sante Messe all'anno e manutenzione della tomba di famiglia) l'assemblea degli avvocati e procuratori il 7 giugno 1952 con verbale Notaio Velo n. 5508 ratificava l'operato del Consiglio dell'Ordine e aderiva a modificare il progetto di statuto della Fondazione secondo le prescrizioni del Ministero dell'Interno.

Riprodotta la domanda per il riconoscimento della fondazione in data 26 agosto 1952, il Prefetto di Vicenza con nota 16 febbraio 1953 comunicava la seguente richiesta :

"Il Consiglio di Stato, cui sono stati trasmessi dal Ministero dell'Interno per il parere gli atti relativi al riconoscimento giuridico della fondazione in oggetto, ha formulato in ordine allo statuto dell'ente le seguenti osservazioni :

"1) Occorre meglio precisare gli scopi della fondazione, indicando, in particolare, se la costituzione ed il mantenimento dell'erigendo "Circolo giuridico" abbiano fini culturali in genere, o mirino ad un perfezionamento professionale delle categorie ammesse al Circolo medesimo;

"2) E' necessario che in favore della istituzione erigenda figurino a disposizione un reddito determinato, che consenta alla fondazione stessa di iniziare sin d'ora la propria attività in modo vitale ed assicurarne la continuità, fino al momento in cui non si sarà congiunto all'attuale diritto di proprietà nuda, quello di godimento degli immobili all'ente legati dal de cuius.

"Ove la S.V. ritenga di insistere nel chiedere sin d'ora il riconoscimento giuridico della fondazione in oggetto, si prega di provvedere, con le modalità prescritte dalle disposizioni di legge, alla suggerita modifica dello statuto della fondazione medesima ed a produrre i nuovi atti dai quali risulti quanto richiesto al punto 2 delle osservazioni del Consiglio di Stato".

Si rispose dal Consiglio dell'Ordine di Vicenza :

In relazione al punto primo che il Circolo Giuridico mira ad un perfezionamento professionale delle categorie ammesse a parteciparvi ;

In relazione al punto secondo che la fondazione può iniziare sin d'ora la propria attività perchè le spese iniziali saranno sopportate assumendose l'onere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Vicenza.

Ma la Prefettura di Vicenza con Nota 7 gennaio 1954 comunicava al Consiglio dell'Ordine :

"In relazione alla lettera in data 5.8.53 il Ministero dell'Interno comunica che il Ministero di Grazia e Giustizia interpellato a richiesta del Consiglio di Stato in merito alla istanza presentata dalla fondazione in oggetto per ottenere il riconoscimento giuridico, ha fatto presente quanto segue : "In riscontro alla nota di cui si risponde si restituiscono gli atti relativi alla fondazione in oggetto. Si osserva che l'oggetto del legato del quale si compendia soltanto in un palazzo sito in Piazza Gualdi di Vicenza, che pertanto l'amministrazione del medesimo, quando (con il cessare dell'usufrutto disposto dal testatore a favore della propria sorella Rina Zilio Grandi) passerà dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Vicenza, importerà la necessità di una ben modesta organizzazione, alla quale potrà adeguatamente provvedere lo stesso Ordine, per mezzo dei propri organi. Va considerato altresì che il soddisfacimento degli oneri imposti dal testatore Avv. Gaetano Zilio Grandi al legatario Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Vicenza non contrasta affatto con i compiti e con le funzioni che il legislatore ha riservato a detto Ordine professionale.

"Pertanto a questo Ministero non sembra opportuno creare una nuova persona giuridica per il raggiungimento di scopi al cui conseguimento appaiono sicuramente idonei gli organi dell'Ordine legatario.

"In relazione ai suesposti rilievi, il Ministero dell'Interno non ritiene di poter dar corso alla domanda presentata da codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori."

Riconoscimento giuridico della Fondazione ?

Il problema sulla necessità o sulla opportunità di perseguire

Lo scopo del riconoscimento giuridico della fondazione è tuttora aperto.

La necessità è esclusa dal parere del Ministero di Grazia e Giustizia, interpellato su richiesta del Consiglio di Stato; parere fatto proprio dal Ministero dell'Interno per negare il riconoscimento giuridico.

La opportunità è pure esclusa dal Ministero dell'Interno cui, appunto, "non sembra opportuno creare una nuova persona giuridica per il raggiungimento di scopi al cui conseguimento appaiono sicuramente idonei gli organi dell'Ordine legatario". Ma "gli organi dell'Ordine legatario" sono soltanto il Consiglio e i consiglieri investiti delle cariche di presidente, segretario e tesoriere - non potendosi ovviamente considerare l'assemblea un organo idoneo ad amministrare; ed è anche per liberare il Consiglio da tali oneri amministrativi, allo stesso poco congeniali, che si intendeva di ottenere il riconoscimento giuridico della Fondazione.

Si può abdicare dal Consiglio dell'Ordine a tale potere-dovere senza aver ottenuto il riconoscimento giuridico?

In altre parole è ammissibile una Fondazione non riconosciuta? La Corte Suprema di Cassazione ha risposto di sì nella decisione 18 ottobre 1960 n. 2785 (Pres. Fibbi, est. Tamburino, p.m. Silocchi; concl. conf.) pronunciata nella causa fra il Comune di Frato e il Convitto Nazionale Cicognini.

Si legge in tale decisione: "Certo poteva, come può ancor oggi, "il testatore raggiungere il suo scopo non solo attraverso la "detta costituzione indiretta della persona giuridica, ma "anche attraverso altro mezzo, lasciando cioè il proprio pa-

"patrimonio all'erede e facendo obbligo allo stesso di destinare le rendite allo scopo sociale voluto (istruzione dei poveri etc.) o comunque di impiegarlo nella destinazione voluta. Fondamentale differenza fra le due forme è che, mentre, nella prima, attraverso la costituzione della fondazione, anche indirettamente e cioè dall'erede attuata, il patrimonio a questa destinato passa dalla disponibilità dell'erede a quella del nuovo autonomo ente, potendo tutt'al più rimanere all'erede un obbligo, dal testatore previsto, di invigilare sull'amministrazione dell'ente stesso, nella seconda (che da una corrente suol anche definirsi fondazione fiduciaria) non si ha costituzione di persona giuridica ma permanenza del patrimonio nella disponibilità dell'erede pur con l'onere relativo al suo impiego ed alla destinazione delle sue rendite".

La dottrina tradizionale sembra piuttosto contraria (F. Ferrara sr.; "Le persone giuridiche" con note di F. Ferrara jr.; Messineo Manuale di diritto civile e commerciale; Barassi: Istituzioni di diritto civile; Romagnoli Natura giuridica dei fondi di previdenza in Riv. Trim. 1960 pag. 864 s.)

Peraltro non mancano anche opinioni favorevoli (F. Galgano : "Sull'ammissibilità di una fondazione non riconosciuta" in Riv. Dir. Civ. 1963, II° pagg. 172 e segg.; "Per un'ipotesi sulla natura giuridica dei comitati" in Jus, 1958 p.69 e segg.; Auricchio in Enciclopedia del diritto VIII° s.d. 1960, p.757; Scavo Lombardo: "In tema di oblazioni raccolte da un unico promotore" in Dir. Eccles. 1960, II° p.270 e segg.). Rilevante è comunque l'osservazione del Galgano : "La sola conseguenza normativa apprezzabile che in queste note è

apparsa discendere dal difetto di personalità giuridica della fondazione è stata la responsabilità personale nei suoi amministratori per le obbligazioni assunte" (Op. Cit. l.c.)

L'Ordine degli Avvocati e procuratori di Vicenza ritenne opportuno di non insistere nella richiesta di riconoscimento giuridico della Fondazione, anche per svincolare il proprio patrimonio da qualunque ingerenza governativa, e quindi eludere ogni pericolo di nomina di amministratori, commissari, liquidatori e di altre forme di controlli e di intrusioni. I beni sono allibrati catastalmente all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Vicenza che li amministra a mezzo del proprio Consiglio.

La fondazione di fatto "Circolo Giuridico avv. Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato" (per la biblioteca, i corsi propedeutici, le varie manifestazioni culturali, la Befana Bianca e via dicendo) è retta da un Commissario straordinario designato di biennio in biennio dal Consiglio dell'Ordine nella seduta di insediamento dopo le elezioni.

Trattamento tributario

Il legato all'Ordine degli Avvocati e Procuratori non fu colpito, all'atto della denuncia della successione, dalle relative imposte.

A seguito di un rilievo ispettivo fu notificato un avviso di accertamento di imposte che fu impugnato, davanti alla Sezione giuridica della Commissione Provinciale delle Imposte

di Vicenza. Questa respinse il ricorso e confermò l'accertamento. La relativa decisione fu annullata dalla Commissione Centrale per un vizio di forma : e fu investita della controversia la Commissione Provinciale delle Imposte di Padova. Quest'ultima annullò l'accertamento con decisione 12 maggio 1970 che peraltro venne impugnata dall'ufficio del Registro. Ma la Commissione Centrale delle Imposte rigettò l'appello dell'Ufficio che se ne acquetò, senza cioè proporre la questione in sede giudiziaria.

Risultò cioè riconosciuto che l'Ordine degli Avvocati e Procuratori è soggetto legittimamente accipiente un lascito testamentario od una donazione, pur non essendo eretto in ente morale.

Fu così fatta applicazione del R.D.L. 9 aprile 1925 n. 330 che si riferisce non solo agli Enti morali, fondati o da fondarsi, ma altresì ..."agli altri istituti legalmente riconosciuti.

E che gli Ordini Forensi possano rientrare in tale generica categoria non era revocabile in dubbio.

Nè poteva ritenersi, con l'Ufficio, che la destinazione unica o prevalente del patrimonio e dei suoi frutti a scopo di beneficenza, istruzione od educazione, venisse meno ogni volta che i soggetti beneficiati appartenessero ad un determinato gruppo sociale: risultando addirittura pressochè inconcepibile una istituzione di beneficenza, istruzione od educazione non destinata a gruppi o categorie determinati.

L'Ordine degli Avvocati e Procuratori presenta naturalmente ogni anno la c.d. denuncia Vanoni, in quanto proprietario di fabbricati e paga le imposte fondiari sui beni immobili.--